



# **COMUNE DI TIVOLI**

## **NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 14.03.1972 e  
deliberazione di C.C. n. 88 del 08.09.1990 (rideterminazione  
della somma da pagarsi in misura ridotta)

## INDICE

### **NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

#### **TITOLO PRIMO**

#### **OGETTO DEL REGOLAMENTO – AUTORITA' DI P.S. pag. 5**

ART.1 Oggetto del regolamento

ART.2 Polizia Urbana

ART.3 Ufficio di Polizia Urbana

ART.4 Oggetti ritrovati

#### **TITOLO SECONDO**

#### **DEI BAGNI IN LUOGHI PUBBLICI pag. 5**

ART.5 Bagni in luoghi pubblici

#### **TITOLO TERZO**

#### **DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI pag. 5**

ART.6 Custodia degli animali

ART.7 Circolazione dei cani

ART.8 Cani da guardia

ART.9 Cani vaganti

ART.10 Disturbi da parte di animali

ART.11 Maltrattamenti agli animali

ART.12 Trasporto di animali feroci

ART.13 Mascalcia e tosatura di animali

ART.14 Uccelli

ART.15 Trasporto di animali

ART.16 Animali da trasporto

ART.17 Traversata di ovini

#### **TITOLO QUARTO**

#### **DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA QUIETE PUBBLICA pag 7**

ART.18 Grida e schiamazzi

ART.19 Abuso di mezzi acustici – suoni e canti in luoghi pubblici

ART.20 Suonatori ambulanti

ART.21 Suoni e canti in case private

ART.22 Questue

ART.23 Vendita ambulante

ART.24 Giuochi sul suolo pubblico

ART.25 Professioni o mestieri rumorosi o incomodi

ART.26 Industrie insalubri e pericolose

#### **TITOLO QUINTO**

#### **DELLA CIVICA EDUCAZIONE E DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI**

#### **CAPO PRIMO – DELLA CIVICA EDUCAZIONE pag. 9**

ART.27 Rispetto dei luoghi pubblici

ART.28 Tutela dei monumenti, degli edifici pubblici e privati, dei parchi e dei giardini pubblici

ART.29 Affissioni di manifesti, scritte sui muri  
ART.30 Pulizia del suolo pubblico  
ART.31 Inaffiamento dei vasi dei fiori  
ART.32 Panni da asciugare  
ART.33 Sosta negli ingressi e nelle scale  
ART.34 Pulizia di tappeti  
ART.35 Correttezza nel vestire  
ART.36 Decenza morale  
ART.37 Esposizione delle vetrine nei negozi  
ART.38 Uccisione di animali da macello e da cortile  
ART.39 Esposizione di animali macellati  
ART.40 Trasporto di animali macellati  
ART.41 Concimazione nell'interno dell'abitato  
ART.42 Trasporto di letame  
ART.43 Naturali occorrenze

## **CAPITOLO SECONDO**

### **OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI**

pag. 11

ART.44 Appoggi per lampioni, quadri affissioni ecc.  
ART.45 Cautele contro l'inquinamento atmosferico.  
ART.46 Numerazione civica  
ART.47 Custodia, nettezza e illuminazione degli stabili  
ART.48 Polizia dei muri esterni dei fabbricati  
ART.49 Riparazione dei pavimenti nei portici e i marciapiedi  
ART.50 Nettezza del suolo privato  
ART.51 Sgombero della neve dai marciapiedi

## **CAPITOLO TERZO**

### **DELLA PREVENZIONE INFORTUNI**

pag. 12

ART.52 Prestazione di soccorso  
ART.53 Vigilanza sugli incapaci  
ART.54 Strumenti taglio : Precauzioni  
ART.55 Conservazione dei fabbricati  
ART.56 Oggetti ornamento esterni ai fabbricati  
ART.57 Segnali per verniciature  
ART.58 Segnali per occupazione di suolo pubblico  
ART.59 atti vietati  
ART.60 Lavori di scalpello  
ART.61 Spari di arma da fuoco e di razzi  
ART.62 Accensioni di fuochi in luoghi pubblici e privati  
ART.63 Lavori di demolizione  
ART.64 Ponti e parapetti per la costruzione di fabbricati  
ART.65 Carico dei veicoli

## **TITOLO SESTO**

### **DEL COMMERCIO**

pag. 14

ART.66 Apertura chiusura e cambiamenti di servizio  
ART.67 Bilance e misure - pesatura delle merci alimentari  
ART.68 Obblighi dei venditori  
ART.69 Vendita di prodotti ai pubblici mercati  
ART.70 Obblighi particolari dei venditori ambulanti

ART.71 Vendita e deposito di materiali infiammabili  
ART.72 Vendita di generi stagionali

**TITOLO SETTIMO  
DELLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

pag. 16

ART.73 Occupazione in genere  
ART 74 Occupazione fissa di aree e di spazi pubblici  
ART.75 Occupazioni precarie di spazi e aree pubbliche  
ART.76 Limitazioni  
ART.77 Durata delle concessioni  
ART.78 Esercizio di mestieri e di lavori sul suo lo pubblico

**TITOLO OTTAVO  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

pag. 17

ART.79 Ammende  
ART.80 Obblazione contestuale  
ART.81 Obblazione in sede amministrativa e procedimento in caso di mancata obblazione  
ART.82 Risarcimento danni  
ART.83 Sospensione delle licenze  
ART.84 Revoca delle licenze  
ART.85 Restituzione e sequestro delle licenze  
ART.86 Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni.

**RIDETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARSI  
IN MISURA RIDOTTA PER TRASGRESSIONI ALLE DISPOSIZIONI  
DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA**

pag. 19

**REGOLAMENTO POLIZIA URBANA**

**TITOLO SECONDO DEI BAGNI IN LUOGHI PUBBLICI  
TITOLO TERZO DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI  
TITOLO QUARTO DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA  
QUIETE PUBBLICA  
TITOLO QUINTO DELLA CIVICA EDUCAZIONE E DELLA  
PREVENZIONE E DEGLI INFORTUNI**

**CAPITOLO SECONDO OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI  
CAPITOLO TERZO DELLA PREVENZIONE INFORTUNI  
CAPITOLO QUARTO ATTI VIETATI  
TITOLO SESTO DEL COMMERCIO**

pag. 20

**TITOLO SETTIMO DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE.**

Pag. 21

**NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**  
**TITOLO PRIMO**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO – AUTORITA' DI P.S.**

**ART. 1 - Oggetto del regolamento**

Col presente regolamento sono disciplinate le materie indicate nell'Art. 109 del Regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n° 297. ed integrazione ed aggiunta delle norme di polizia generale stabilite dal T.U. 18 giugno 1931, n° 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n° 635, nonché delle altre leggi e regolamenti dello stato.

**ART.2 - Polizia Urbana**

Il servizio della polizia Urbana è affidata ai Vigili Urbani.

Essi sono incaricati di prendere notizia delle violazioni ai regolamenti comunali, impedire che esse vengano ulteriormente attuate, assicurare le prove, ricercare i colpevoli.

I vigili urbani sono anche agenti di polizia giudiziaria.

**ART.3 - Ufficio di Polizia Urbana**

L'ufficio di Polizia Urbana presso il Comune è aperto al pubblico secondo l'orario che viene stabilito dalla Giunta Municipale.

**ART. 4 - Oggetti ritrovati**

Secondo quanto dispone l'Art. 927 del codice civile, e salvo diversa disposizione di una legge particolare, gli oggetti ritrovati, quando si ignora che sia il proprietario, devono essere consegnati al Sindaco e, per esso, all'Ufficio di Polizia Urbana durante le ore d'Ufficio.

**TITOLO SECONDO**  
**DEI BAGNI IN LUOGHI PUBBLICI**

**ART. 5 - Bagni in luoghi pubblici**

E' consentito in genere di prendere bagni in luoghi e corsi d'acqua pubblici, purché si indossi un costume che non offenda la morale e si proceda a spogliarsi e rivestirsi in luogo privato.

Per ragioni di sicurezza pubblica, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficiale Sanitario, potrà vietare, con apposita ordinanza, di bagnarsi in determinati corsi di acqua od in parte di essi.

L'autorizzazione a gestire bagni pubblici è subordinata all'impegno da parte del gestore del bagno di tenere permanentemente nel proprio stabilimento persone esperte del nuoto e barche galleggianti di salvataggio con tutti gli oggetti necessari per i casi di infortunio.

**TITOLO TERZO**  
**DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI**

**ART. 6 - Custodia degli animali**

E' vietato lasciar vagare anitre, polli ed altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' vietato altresì tenere in qualsiasi locale entro l'abitato, o prossimità di questo, animali suini e bovini.

#### **ART.7 - Circolazione dei cani**

Nelle pubbliche vie ed in genere nei pubblici luoghi, i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

#### **ART.8 -Cani da guardia**

I cani da guardia di case, giardini, orti e poderi, dovranno essere custoditi in modo che non possano aggredire e mordere i viandanti.

I possessori di cani da guardia dovranno, inoltre, apporre appositi cartelli negli immobili custoditi da detti animali, in luogo visibile e stabile, indicando il pericolo per i passanti di avvicinarsi e penetrare negli immobili stessi.

#### **ART. 9 - Cani vacanti**

I cani vaganti saranno sequestrati e condotti al pubblico deposito per essere soppressi se entro tre giorni non vengano reclamati dal proprietario.

La restituzione avverrà solo dopo che sarà stato provveduto a pagare le spese occorse , nonché la relativa ammenda.

E' esclusa la possibilità di restituzione, ogni qual volta, l'animale sia ritenuto sospetto di idrofobia da parte del veterinario Comunale.

#### **ART. 10 - Disturbi da parte di animali**

Negli abitati, è vietato tenere cani od altri animali che disturbino i vicini con latrati od altri rumori, ed in genere di tenere animali, anche domestici, che rechino disturbo o danno a vicini.

Nei fabbricati di proprietà condominiale è vietato far vagare incustoditi cani o gatti nei locali di uso comune, come scale, cortili terrazze ecc.

Dovrà, inoltre, evitarsi che in detti locali gli animali provvedano a soddisfare le proprie naturali occorrenze.

#### **ART. 11 - Maltrattamenti agli animali**

E' vietato maltrattare gli animali e sottoporli a sforzi eccessivi superiori alla loro possibilità o comunque a sofferenze non necessarie.

#### **ART. 12 - Trasporto di animali feroci**

Gli animali feroci come,tigri, leoni,ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato in modo tale da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratti di animali addomesticati.

#### **ART. 13 - Mascalcia e tosatura di animali**

E' proibito praticare in pubblico le operazioni di mascalcia e tosatura di animali.

#### **ART. 14 - Uccelli**

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbigliamento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi o davanzali sottoposti o sul suolo pubblico.

#### **ART.15 - Trasporto di animali**

Qualunque bestia volatile e quadrupede, destinata al mercato o al macello o dovrà condursi con gabbie e con ceste; entro le stesse gli animali dovranno porsi in numero da non poter essere soffocati e in modo che non soffrano.

#### **ART. 16 - Animali da trasporto**

E' proibito lasciare, anche per un momento, senza conduttore le bestie attaccate ai veicoli.

#### **ART.17 - Traversata di ovini**

Coloro che dovranno traversare la città con pecore od altro bestiame, faranno la traversata che la Giunta destinerà, e non potranno deviare dal cammino che verrà loro indicato. I conduttori del bestiame non dovranno soltanto seguirlo, ma anche precederlo.

### **TITOLO QUARTO DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA QUIETE PUBBLICA**

#### **ART. 18 - Grida e schiamazzi**

E' vietato emettere grida, schiamazzi e canti sia di giorno che di notte nelle vie e piazze pubbliche, nei mercati e in altri luoghi pubblici, anche per la vendita di merci o di giornali di cui potranno annunciarsi i soli titoli a voce moderata.

#### **ART. 19 - Abuso di mezzi acustici – suoni e canti in luoghi pubblici**

E' vietato nei luoghi pubblici usare senza giusto motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli.

Sono vietati altresì i rumori fastidiosi prodotti con qualsiasi mezzo, ivi compresi i motori tenuti senza necessità ad alto regime di giri o comunque azionati senza le prescritte apparecchiature che ne riducono la rumorosità, nonché i canti e l'uso di strumenti musicali o di riproduzioni musicali come radio, giradischi, organetti, piani armonici e simile o di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, sono vietati altresì i suoni e le trasmissioni radiotelevisive.

Sono comunque vietati i canti offensivi e immorali e qualunque azione che si in qualunque modo contraria alla quiete pubblica.

#### **ART.20 - Suonatori ambulanti**

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato.

Inoltre i detti suonatori ambulanti, non possono soffermarsi in un medesimo posto per più di quindici minuti o sostare successivamente a meno di cento metri dal luogo della sosta precedente.

#### **ART. 21 - suoni e canti in case private**

Nelle case private sono vietati i suoni, i canti e le trasmissioni radio e audio visive quando la tonalità dei suoni sia tale da farli udire all'esterno dell'abitazione.

## **ART. 22 - questue**

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

## **ART.23 - vendita ambulante**

I venditori ambulanti possono annunciare la loro merce ed invitare alle compere purché evitino grida smodate.

E' vitato l'uso di altoparlanti o di altri sistemi di ampl ificazione.

Non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore senza la concessione della prescritta licenza.

## **ART. 24 - giuochi sul suolo pubblico**

Sul suolo pubblico (strade, piazze, giardini pubblici, ecc) sono vitati tutti quei giuochi come q uello della palla, pallone, piastrelle, ecc. che a prescindere dagli intralci eventuali alla circolazione, possono comunque recare disturbo.

L'autorità comunale potrà permettere soltanto il giuoco della palla o del pallone purché si faccia in luoghi non abitati e non arrechi danni o molestie.

## **ART.25 - professioni o mestieri rumorosi o incomodi**

Le attività e le lavorazioni inerenti a professioni o mestieri rumorosi o altrimenti in comodi non possono iniziarsi negli abitati prima delle ore 8 e devono termin are prima delle 19.

Nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre tali attività debbono essere sospese tra le ore 13 e le ore 15.30. Sono considerate professioni o mestieri rumorosi tutte quelle attività che per l'azione di macchine,motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, sono causa di rumori o di vibrazioni notevoli che si spandono fuori dai locali nei quali essi sono esercitati.

Sono considerate professioni o mestieri incomodi tutte quelle attività che, a parte il rumore, spandono odori o polvere fuori dai locali in cui sono esercitate , anche se tali odori o polveri non sono nocivi alla salute.

Indipendentemente dalle limitazioni di orario di cui al secondo comma, nei casi di riconosciuta assoluta incompatibilità della esistenza degli esercizi in parol a con cui il rispetto dovuto alle esigenze delle civili abitazioni soprastanti, sottostanti o comunque prossimi ai locali in cui l'attività viene esercitata, non sarà consentito in alcun modo l'esercizio dell'arte o della professione, del mestiere o dell'i ndustria rumorosa o incomoda.

L'intensità e la continuità dei rumori, delle vibrazioni, delle esalazioni, e l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente, saranno accertate, su reclamo scritto degli interessati o d'ufficio da un apposita commissione di cui fanno parte il Sindaco o un Assessore da lui delegato, l'Ufficiale Sanitario e il Direttore dei servizi tecnici del Comune.

La commissione, mediante accesso sul posto, constaterà l'entità e la tollerabilità dei rumori e degli altri inconvenienti comunque prodotti, inviterà l'esercente a studiare entro un determinato tempo il modo di attenuarli.

L'esecuzione entro un determinato termine dei lavori ritenuti opportuni per diminuire gli inconvenienti, la chiusura per inadempimento a quanto viene prescritto o pe r inadeguatezza degli accorgimenti adottati o per l'assoluta impossibilità di funzionamento di essi, saranno disposti con ordinanza del Sindaco.

## **ART.26 - industrie insalubri e pericolose**

Salvo quanto stabilito dagli artt. 63 e 67 del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n° 773, per l'impianto e l'esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose occorre il nullaosta dell'Amministrazione Comunale, osservata ogni altra disposizione dettata dal Regolamento Comunale di Igiene e delle altre Leggi in materia.

Le eventuali spese per i sopralluoghi, perizie, ecc. necessari per i pareri tecnici di cui sopra sono a carico del richiedente.

## **TITOLO QUINTO DELLA CIVICA EDUCAZIONE E DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI**

### **CAPO I DELLA CIVICA EDUCAZIONE**

## **ART.27 - rispetto dei luoghi pubblici**

E' vietato sporcare vie, piazze, giardini pubblici, ed altri luoghi pubblici gettando per terra liquidi o solidi di qualsivoglia specie e qualità.

Sono vietate le immissioni di esalazioni nocive e molestie nell'aria.

E' vietato deteriorare o sporcare in qualsivoglia altro modo i giardini e i luoghi pubblici, i marciapiedi, i lastrici delle vie e piazze, le panchine pubbliche, le targhe e le insegne, gli impianti di segnalazione, ecc.

E' vietato gettare nelle cloache e nei corsi d'acqua animali morti e resti di esse, immondizie, materie di scarto o in decomposizione o di farne deposito nell'abitato o nei pressi di esso.

## **ART.28 - tutela dei monumenti, degli edifici pubblici e privati, dei parchi e dei giardini pubblici.**

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque, anche con manifesti affissi in periodi di propaganda elettorale, i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico e archeologico, le mura, gli avanzi archeologici, i parapetti e i recinti relativi le fontane, i sedili, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinenti.

Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici, è vietato;

- a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni, o danneggiare le piante e le siepi, le foglie e i fiori, strappare, calpestare o tagliare l'erba delle aiuole o stendervi sopra qualsiasi oggetti;
- b) arrampicarsi sugli alberi e sui fanali, scuoterli, appendere o affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre bastoni e simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;
- c) Lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce, e qualunque altra installazione;
- d) Cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua dei fossati, gettarvi qualunque materia o lordura o farvi bagnare animali;
- e) Transitare nelle zone riservate ai pedoni con vetture, velocipedi, automobili ed altri mezzi di locomozione, E' fatta esecuzione per il trasporto dei bambini o di invalidi;
- f) Lasciar vagar cani, cavalli, o altri animali i quali debbono essere condotti al guinzaglio o tenuti per le briglia.

## **ART. 29 - affissioni di manifesti. scritte sui muri**

Sono vietate le scritte sui muri . E altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

Non potranno apporsi scritti e stampati sopra le facciate degli edifici pubblici e privati, ma questi dovranno apporsi soltanto sui quadri dell'affissione.

### **ART.30 - pulizia del suolo pubblico**

Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico per lavori, carico o scarico di materiali, o altro è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia.

E' tenuto in solido al pagamento dell'ammenda, in caso di inadempienza a quanto sopra, colui per conto del quale i lavori vennero eseguiti, le terre, i calcinacci, i rottami, la paglia, la calcina e qualunque altra materia che cadendo possa anche minimamente lordare o ingombrare il suolo pubblico dovrà essere trasportato con carri ben chiusi da tutti i lati in modo che non possa cadere la minima parte.

### **ART. 31 - innaffiamento dei vasi dei fiori**

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o su muri.

### **ART. 32 - panni da asciugare**

E' vietato stendere i panni ad asciugare fuori da finestre e balconi prospicienti le pubbliche vie e piazze ed i pubblici giardini.

Nello stendere i panni ad asciugare fuori da finestre e balconi interni, cioè su i cortili o giardini privati si deve evitare che l'acqua vada a cadere sui cortili o giardini privati si deve evitare che l'acqua vada a cadere sui balconi o giardini altrui.

### **ART. 33 - sosta negli ingressi e nelle scale**

E' proibito introdursi e fermarsi nelle scale e negli ingressi degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire o farvi qualche atto contrario alle nettezze e alla decenza. Sono responsabili per i ragazzi i genitori; o coloro che ne hanno la cura.

### **ART. 34 - pulizia di tappeti**

E' vietato battere i tappeti panni, materassi o qualsivoglia altro oggetto dalla finestre e dai balconi prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Sui cortili interni o giardini privati ciò è lecito salvo che la polvere non vada a cadere su finestre, balconi, cortili o giardini altrui.

In tali casi si dovrà provvedere non oltre le ore 8 antimeridiane.

### **ART. 35 - correttezza nel vestire**

E' vietato circolare in luoghi pubblici con vestiti tali da offendere la morale e il decoro o esporsi non decentemente vestiti da finestre e balconi o sulle porte delle abitazioni.

I macellai, i salumieri e baccai non possono circolare con indumenti macchiati di sangue o comunque lordati.

### **ART. 36 - decenza morale**

E' vietato profferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale. E' vietato inoltre allontanarsi dalle latrine dai camerini e dagli orinatori senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

### **ART. 37 - esposizione delle vetrine nei negozi**

Nelle vetrine dei negozi si deve evitare di esporre quadri, immagini od altri oggetti che suscitino ripugnanza, paura offendono il decoro ed il senso della morale.

### **ART. 38 - uccisione di animali da macello e da cortile**

L'uccisione degli animali bovini, ovini, caprini, equini e suini non può essere fatta fuori dai locali a ciò destinati a norma dei regolamenti di polizia veterinaria.

L'uccisione degli animali da cortile deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico, evitando, comunque, ogni inutile sofferenza ed ogni atto che possa dal luogo a sentimenti di ripugnanza.

### **ART. 39 - esposizione di animali da macello**

E' proibito esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora di animali ed altro che possa offendere il pubblico decoro e di lordare i passanti o il suolo pubblico.

### **ART. 40 - trasporto di animali macellati**

Il trasporto delle carni macellate e di qualunque altra bestia intera morta, dovrà farsi con carri chiusi e perfetta tenuta e coperti interamente.

### **ART. 41 - concimazione nell'interno dell'abitato**

La concimazione con bottino degli orti e dei giardini nell'interno dell'abitato non potrà farsi che dal tramonto alla levata del sole.

### **ART. 42 - trasporto di letame**

Il trasporto di letame, ove non si effettui con recipienti chiusi non potrà essere fatto attraverso le vie della città che dalle tre ore di notte fino ad un'ora dopo l'alba, con carri od altri recipienti costruiti in modo da non lasciar cadere la minima parte del contenuto

### **ART. 43 - naturali occorrenze**

Negli abitati, è vietato soddisfare a naturali occorrenze fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti i locali aperti al pubblico dovranno essere forniti di servizi igienici.

## **CAPITOLO SECONDO OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI**

### **ART. 44 - appoggi per lampioni, quadri per affissioni ecc.**

I proprietari di fabbricati prospicienti vie, piazze o altri luoghi pubblici non potranno opporsi a ch'è l'Autorità Comunale faccia apporre sui muri quadri per affissioni, infissi per lampioni ed altre cose di pubblica utilità, salvo diritto ad eventuale indennità ai termini di legge.

### **ART. 45 - cautele contro l'inquinamento atmosferico**

I proprietari o conduttori di case, botteghe officine od altro stabile ove si trovino camini o canali del fumo dovranno fare pulire questi dalla fuligine almeno una volta l'anno.

Nei fabbricati ove sono installati impianti termici questi dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dalla legge 13 luglio 1966, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, e dal regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 22 dicembre 1971 n°1391.

#### **ART. 46 - numerazione civica**

Ogni proprietario di case, negozi, magazzini o altri immobili è tenuto ad apporre all'esterno dei medesimi il numero civico in conformità delle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

#### **ART. 47 - custodia, nettezza e illuminazione degli stabili**

Ogni proprietario di case o di altri immobili è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili. Le scale e gli ingressi degli immobili adibiti ad abitazione debbono avere un impianto di illuminazione che consenta a chiunque l'accensione in qualsiasi momento, ed essere muniti di luce fissa durante le ore della notte.

I portoni delle case dovranno restare chiusi dopo le ore 22.

#### **ART. 48 - polizia dei muri esterni dei fabbricati**

E' in facoltà dell'Autorità Comunale di ordinare ai proprietari di ripulire i muri che fronteggiano le vie e piazze pubbliche, quando le loro condizioni siano tali da offendere il pubblico decoro.

In particolare i proprietari sono responsabili della conservazione e della pulizia dei numeri civici. Essi sono tenuti ad eseguire i lavori occorrenti nel termine che sarà loro assegnato dall'Autorità Comunale.

#### **ART. 49 - riparazione dei pavimenti nei portici e i marciapiedi**

Verificandosi guasti o rotture di griglie telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistono griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari dovranno provvedere prontamente alle necessarie riparazioni.

#### **ART. 50 - nettezza del suolo privato**

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti o in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero e alla nettezza dei luoghi stessi.

#### **ART. 51 - sgombero della neve dei marciapiedi**

Durante o dopo le nevicate i proprietari, dalle ore 08 alle ore 20 debbono tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi fino alla larghezza di due metri in corrispondenza di ciascuno dei propri stabili.

Gli stessi proprietari dovranno togliere i ghiaccioli sui tratti suddetti e di coprirli con materiale antisdrucciolevole (sabbia, ghiaia, trucioli di legno).

### **CAPITOLO TERZO DELLA PREVENZIONE INFORTUNI**

#### **ART. 52 - prestazione di soccorso**

Ogni persona che si avvede di un incendio è obbligata di informare immediatamente l'Autorità Comunale o gli Agenti. I cittadini idonei accorsi ove è l'incendio sono obbligati a prestare l'opera nell'estinzione del fuoco sotto la direzione dell'Autorità che si troverà sul luogo.

Nessuno potrà impedire l'uso dei propri utensili che possono contribuire alla estinzione dell'incendio.

#### **ART. 53 - vigilanza sugli incapaci**

I bambini ed i malati di mente, nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti o facciano danni a se stessi, alle altre persone o alle cose.

#### **ART.54 - strumenti da taglio:precauzioni**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio che non siano opportunamente montati e protetti in modo da impedire il pericolo di danni ai passanti.

#### **ART. 55 - conservazione dei fabbricati**

I proprietari di fabbricati hanno l'obbligo di mantenerli in stato di conservazione tale da evitare pericoli per i passanti. I proprietari in particolare dovranno curare che eventuali accessori come tombini e buche fatte in occasione di lavori possano danneggiare in al cun modo chi passa nei pressi dell'immobile, particolarmente in suolo pubblico.

#### **ART. 56 - oggetti di ornamento esterni ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori gabbie da uccelli ecc..poste sulle finestre e sui balconi debbono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere.

#### **ART. 57 - segnali per verniciature**

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancature di facciate ecc..di apporre opportuni segnali per evitare danni ai passanti.

#### **ART. 58 - segnali per occupazione di suolo pubblico**

Chiunque occupi a qualsiasi titolo il suolo pubblico, in particolare per l'esecuzione di lavori, è tenuto ad apporre ripari o segnali atti ad indicare l'esistenza di eventuali pericoli.

#### **ART. 59 - atti vietati**

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, lampioni, inferiate, cancellate, e simili, gettare pietre, neve od altri oggetti in modo tale che possano colpire le persone che transitano sul suolo pubblico.

#### **ART. 60 - lavori di scalpello e simili**

Gli scalpellini non potranno esercitare il loro mestiere sia in luogo pubblico che nelle loro botteghe, se non in modo che le schegge spiccate dalla pietra non possano offendere i passanti.

#### **ART. 61 - spari di arma da fuoco e di razzi**

Non è permesso nell'interno abitato sparare mortari o petardi lanciare razzi, esplodere armi o fare altre azioni che possano essere di pericolo o di grave disturbo.

#### **ART. 62 - accensioni di fuochi in luoghi pubblici e privati**

E' vietato accendere fuochi in luoghi pubblici, nei giardini, o rti, e cortili privati, l'accensione dei fuochi può essere tollerata solo per consentire la bruciatura di piccole quantità di foglie secche, sempre che ciò non rechi disturbo alle persone o danno per le persone e per le cose.

#### **ART. 63 - lavori di demolizione**

I lavori di demolizione devono procedere con cautela dall'alto verso il basso, ricorrendo, ove occorre al loro preventivo puntellamento.

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto ma deve essere trasportato o convogliato in appositi canali.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Nella zona sottostante la demolizione, deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale.

#### **ART. 64 - ponti e parapetti per la costruzione di fabbricati**

Nel costruire ponti per fabbricati dovrà sempre esservi l'intervento di un tecnico, od almeno di un capo mastro che ne assuma la responsabilità. I ponti dovranno essere costruiti in modo da presentare la massima sicurezza tanto per gli operai che per i passanti, usando buoni materiali e buone funi.

L'Autorità Comunale farà vigilare e visitare quei ponti, bilance od altro di simile, che viene adoperato nelle costruzioni, e farà rimuovere e cambiare quegli attrezzi che non presentassero tutta la sicurezza voluta.

Il piano dei ponti non dovrà troppo caricarsi di materiali e dovrà avere un parapetto di tavole ben connesse, alte un metro.

#### **ART. 65 - carico dei veicoli**

E' vietato caricare i veicoli in modo che possono offendere o danneggiare le persone o le cose alle quali passano vicine, ovvero rovinare il piano stradale, o dare tremolio alle case per il molto peso, permetterà l'uso di mezzi speciali di trasporto, prescrivendo quelle condizioni e cautele che giudicherà necessarie all'interesse della libera circolazione sia del piano stradale sia delle proprietà pubbliche e private.

### **TITOLO SESTO DEL COMMERCIO**

#### **ART. 66 - apertura, chiusura e cambiamento di servizio**

Chiunque intende aprire stabilmente o temporaneamente negozi, magazzini, spacci, officine, fabbriche, Uffici, ecc. dovrà darne formale partecipazione all'Autorità Comunale oltre all'adempiere quant'altro prescrivono le leggi e i regolamenti in vigore.

Uguale partecipazione si dovrà all'Autorità Comunale nel caso di cambiamento di località e di cessazione dell'esercizio.

#### **ART. 67 - bilanci e misure – pesatura delle merci alimentari**

Le bilance e le misure che servono alla vendita dovranno essere bollate e tenute sempre pulite, collocate in luogo esposto alla luce.

Le bilance dovranno essere del tipo a indicazione di peso visibile agli acquirenti.

I prodotti alimentari da vendersi sfusi o a taglio debbono essere pesati, ogni qual volta possibile, separatamente dalla carta o da qualsiasi materiale destinato al loro avvolgimento.

In ogni caso l'impiego della carta o di altro materiale da involucro non deve incidere sul quantitativo dei prodotti, che debbono essere venduti a peso netto.

Per i prodotti alimentari confezionati valgono le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 aprile 1962 n.283.

#### **ART. 68 - obblighi dei venditori**

I venditori di qualsiasi genere commerciale non possono rifiutarsi di vendere al minuto gli oggetti domandati con l'offerta del prezzo normale. I venditori di generi commestibili debbono apporre un cartellino con l'indicazione del prezzo su ciascun genere posto in vendita.

Il prezzo deve essere espresso per quantità nella misura decimale.

Gli esercenti qualsiasi pubblico negozio o rivendita dovranno consentire che gli Agenti Comunali visitino e verifichino lo stato di ogni cosa.

La licenza di autorizzazione alla vendita deve essere esposta entro i locali destinati all'esercizio.

Gli esercenti debbono attenersi agli orari di apertura e chiusura degli esercizi stabiliti dalle apposite ordinanze.

Nessuna merce può essere esposta all'esterno dei negozi se non in apposite vetrine o contenitori coperti con materiale trasparente. I permessi per l'occupazione del suolo pubblico potranno rilasciarsi solo quando non ne sia danneggiato il pubblico transito.

I prodotti ortofrutticoli, le carni, il pesce, esposti in vendita fuori dei negozi – ove ciò sia consentito – o in prossimità dell'ingresso dovranno essere protetti opportunamente per ragioni di igiene. Tutti i venditori di generi alimentari dovranno indossare un camice di colore chiaro, che sarà costantemente pulito, e tenere presso di sé il libretto sanitario individuale.

#### **ART. 69 - vendita di prodotti ai pubblici mercati**

I venditori autorizzati a sostare nei pubblici mercati di frutta e verdura e del pesce dovranno tenere presso di sé la licenza e il libretto sanitario individuale e mostrarli a semplice richiesta degli Agenti.

Gli stessi dovranno esporre disporre le loro merci su appositi banchi le cui dimensioni sono stabilite dall'Autorità Comunale.

Nei pressi del banco di vendita dovrà essere tenuto costantemente un apposito recipiente per la raccolta dei rifiuti e i venditori dovranno curare che lo spazio intorno al loro banco sia tenuto sempre pulito.

Su tutte le merci dovrà essere sempre posto un cartellino con l'indicazione dei prezzi.

#### **ART. 70 - obblighi particolari dei venditori ambulanti**

Gli esercenti di mestieri o commerci ambulanti debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni oltre quelle generali stabilite per tutte le industrie, arti, professioni, e commerci:

1) tenere presso di sé la licenza, e comunque mostrarla a semplice richiesta degli Agenti.

Gli alimentaristi dovranno altresì essere muniti di libretto sanitario individuale.

2) Non esercitare attività in località vietate dall'Autorità Comunale o nei punti in cui viene impedito temporaneamente per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli Agenti del Comune o dalla forza pubblica.

3) Non sostare, neppure temporaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei o dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi.

### **ART. 71 - vendita e deposito di materiali infiammabili**

La legna, il carbone, il catrame, lo zolfo, gli olii minerali e altre sostanze facilmente infiammabili non potranno essere tenute in vendita o in deposito se non in recipienti e in magazzini costruiti secondo le prescrizioni dettate dalle disposizioni in vigore.

### **ART. 72 - vendita di generi stagionali**

I rivenditori di anguria, meloni, ed altri generi stagionali che vengono normalmente consumati sul posto debbono curare che il suolo circostante a quello occupato sia costantemente pulito. Essi sono tenuti ad avere l'apposito recipiente nelle vicinanze del luogo di vendita per raccogliervi i rifiuti ed a curare l'asportazione.

## **TITOLO SETTIMO DELLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **ART. 73 - occupazione in genere**

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito nonchè lo spazio sovrastante o sottostante senza una speciale licenza dell'Autorità Municipale.

Non rientrano nel divieto di occupazione :

- a) delle vetture pubbliche e private alle soste stabilite.
- b) Dei carri e automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci

### **ART. 74 - occupazione fissa di aree e spazi pubblici**

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree e spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico ( chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili.) può essere consentito a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale mediante atto unilaterale di concessioni con il quale siano fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione quali la durata di essa, il canone o la tassa voluta, l'uso dell'area da occupare ecc. Tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti. La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessario per l'esercizio della speciale attività che intende svolgervi.

Sono soggetti alla tassa anche le occupazioni di aree sottostanti il suolo stradale ivi compresi quelle derivanti da conduttura ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestiti in regime di concessione amministrativa.

I tratti interni di strade stradali e provinciali che attraversano l'abitato sono classificate, strade comunali ai sensi dell'art. 7 della legge 12 .02.1958 n. 126.

### **ART. 75 - occupazioni precarie di spazi e aree pubbliche**

Le occupazioni di aree o di spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'amministrazione comunale la quale può in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

## **ART. 76 - limitazioni**

Nessuna concessione ed autorizzazione potrà essere richiesta per l'occupazione fissa o precaria di aree o di spazio pubblico nelle vie centrali ed in quelle di grande traffico e nei marciapiedi di larghezza inferiore a metri 2,50.

Negli altri marciapiedi, nei quali fosse autorizzata l'occupazione, dovrà costantemente rimanere libera e riservata al traffico pedonale una porzione di area non inferiore a metri 1,20.

## **ART. 77 - durata delle concessioni**

Le concessioni avranno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto.

Le autorizzazioni per la vendita di derrate stagionali, valgono per il periodo indicato nelle rispettive licenze.

Per quanto altro concerne la regolamentazione delle concessioni si fa riferimento al regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

## **ART. 78 - esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico**

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare è vietato tosare, ferrare, strigliare animali, spaccare legna, vagliare o rimondare cereali, lavare e pulire veicoli, e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

# **TITOLO OTTAVO SANZIONI AMMINISTRATIVE**

## **ART. 79 - ammende**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.

In particolare questo dovere spetta ai Vigili Urbani.

Dette trasgressioni, a prescindere dalle pene stabilite dal codice penale od altra legge penale quando costituiscono reati, sono punite a norma degli art. 106 al 109 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 N.383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n.530 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, con l'ammenda da £ 800 a £ 200.000.

## **ART. 80 - oblazione contestuale**

Ai sensi dell'art. 107 della legge comunale e provinciale citata le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento possono essere conciliate all'atto stesso della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente del Comune della somma che sarà stabilita con ordinanza della Giunta Municipale, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

## **ART. 81 - oblazione in sede amministrativa e procedimento in caso di mancata oblazione**

Qualora non sia stata effettuata l'oblazione di cui al precedente art. si applicheranno le norme di cui alla legge 3 maggio 1967 n.317.

## **ART. 82 - risarcimento danni**

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato ai terzi l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato che può essere invitato a comparire insieme con il contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisce alle eque richieste del danneggiato.

Nel caso che siano stati arrecati danni al Comune l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce.

## **ART. 83 - sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal presente regolamento al contravventore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguente al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da dieci a 180 giorni; a seconda della gravità dell'infrazione.

Nei casi i cui alle lettere b e c la sospensione si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

## **ART. 84 - revoca delle licenze**

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a) quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b) quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti idonei per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c) quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o della autorizzazione;
- d) quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza di cui alla lettera a dell'art. precedente.

## **ART. 85 - restituzione e sequestro delle licenze**

Le licenze sospese, revocate o decadute debbono essere restituite a cura dei titolari o loro rappresentanti al Comune.

## **ART. 86 - rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni**

In ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danni del Comune o di terzi, o vero abbia omesso adempimenti obbligatori la contestazione del fatto; contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o compiere quegli atti ai quali era tenuto.

Perdurando l'inadempienza del contravventore l'Autorità Comunale può provvedere d'ufficio nei modi che ravviserà più convenienti, ha spese e rischio del medesimo, da recuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termini di legge ai sensi dell'art. 153 del T.U. del 1915 n. 148.

**RIDETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARSI IN MISURARIDOTTA PER  
TRASGRESSIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA.**

**REGOLAMENTO POLIZIA URBANA  
TITOLO SECONDO  
DEI BAGNI IN LUOGHI PUBBLICI**

Art. 5 – Bagni in luoghi pubblici L. 100.000

**TITOLO TERZO  
DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI**

Art. 6 – Omessa custodia di animali da cortile L. 100.000  
Art. 7 – Cani condotti senza guinzaglio e museruola L. 250.000  
Art. 8 – Cani da guardia L. 100.000  
“ 10 – Disturbi da parte di animali L. 100.000  
“ 13 – Mascalcia e tosatura di animali L. 100.000  
“ 14 – Uccelli L. 100.000  
“ 15 – Trasporto di animali L. 200.000  
“ 16 – Animali da trasporto L. 200.000  
“ 17 – Traversata di ovini L. 200.000

**TITOLO QUARTO  
DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA QUIETE PUBBLICA**

Art.18 – Grida e schiamazzi L. 100.000  
“ 19 – Abuso di mezzi acustici – Suoni e canti  
luoghi pubblici L. 100.000  
“ 20 – Suonatori Ambulanti L. 100.000  
“ 21 – Suoni e canti in case private L. 200.000  
“ 23 – Vendita ambulante L. 200.000  
“ 24 – Giochi sul suolo pubblico L. 200.000  
“ 25 – Professioni o mestieri rumorosi o incomodi L. 200.000  
“ 26 – Industrie insalubri e pericolose L. 200.000

**TITOLO QUINTO  
DELLA CIVICA EDUCAZIONE E DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI**

Art.27 – Rispetto dei luoghi pubblici L. 200.000  
“ 28 – Tutela dei monumenti, degli edifici  
Pubblici e privati, dei parchi e dei  
Giardini pubblici L. 500.000  
Art. 29 – Affissioni di manifesti, scritte sui muri L. 400.000  
“ 30 – Pulizia del suolo pubblico L. 300.000  
“ 31 – Innaffiamento dei vasi L. 100.000  
“ 32 – Panni da asciugare L. 100.000  
“ 33 – Sosta degli ingressi e nelle scale L. 300.000  
“ 34 – Pulizia dei tappeti L. 200.000  
“ 35 – Correttezza nel vestire L. 300.000

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| “ 36 – Decadenza morale                             | L. 200.000 |
| “ 37 – Esposizione nelle vetrine dei negozi         | L. 100.000 |
| “ 38 – Uccisione di animali da macello e da Cortile | L. 100.000 |
| “ 39 – Esposizione di animali da macello            | L. 100.000 |
| “ 40 – Trasporto di animali macellati               | L. 300.000 |
| “ 41 – Concimazione nell’interno dell’abitato       | L. 100.000 |
| “ 42 – Trasporto di letame                          | L. 200.000 |
| “ 43 – naturali occorrenze                          | L. 200.000 |

## **CAPITOLO SECONDO OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 45 – Cautele contro l’inquinamento atmosferico        | L. 100.000 |
| “ 46 – Numerazione civica                                  | L. 100.000 |
| “ 47 – Custodia, nettezza ed illuminazione degli Stabili   | L. 200.000 |
| “ 48 – Pulizia dei muri esterni dei fabbricati             | L. 100.000 |
| “ 49 – Riparazione dei pavimenti nei portici e Marciapiedi | L. 300.000 |
| “ 50 – Nettezza del suolo privato                          | L. 300.000 |
| “ 51 – Sgombero della neve dai marciapiedi                 | L. 100.000 |

## **CAPITOLO TERZO DELLA PREVENZIONE INFORTUNI**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Art. 52 – Prestazione di soccorso                 | L. 200.000 |
| Art. 53 – Vigilanza sugli incapaci                | L. 200.000 |
| “ 54 – Strumenti da taglio: Precauzioni           | L. 100.000 |
| “ 55 – Conservazione dei fabbricati               | L. 200.000 |
| “ 56 – Oggetti di ornamento esterni ai fabbricati | L. 200.000 |
| “ 57 – Segnali per verniciature                   | L. 100.000 |
| “ 58 – Segnali per occupazione di suolo pubblico  | L. 200.000 |

## **CAPITOLO QUARTO ATTI VIETATI**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Art. 59 – Lancio di pietre e di oggetti pericolosi        | L. 200.000 |
| “ 60 - Lavori di scalpellino e simili                     | L. 200.000 |
| “ 61 – Spari di arma del fuoco e di razzi                 | L.500.000  |
| “ 62 – Accensione fuochi in luoghi pubblici e Privati     | L. 500.000 |
| “ 63 – Lavori di demolizione                              | L. 500.000 |
| “ 64 – Ponti e parapetti per la costruzione di Fabbricati | L. 500.000 |
| “ 65 – Carico dei veicoli                                 | L. 100.000 |

## **TITOLI SESTO DEL COMMERCIO**

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 66 – Apertura, chiusura e trasferimento attività commerciali Artigianali, industriali, spacci ecc | L. 400.000 |
| “ 67 – Bilance e misure-pesature merci alimentari                                                      | L. 300.000 |
| “ 68 – Obblighi dei venditori                                                                          | L. 400.000 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| “ 69 – Vendita dei prodotti ai pubblici mercati        | L. 400.000 |
| Art. 70 – Obblighi particolari dei venditori ambulanti | L. 200.000 |
| “ 71 – vendita deposito materiale infiammabile         | L. 400.000 |
| “ 72 – vendita di generi stagionali                    | L. 200.000 |

**TITOLI SETTIMO**  
**DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Art. 73- Occupazione di suolo pubblico in genere: |            |
| Fino a mq 1                                       | L. 100.000 |
| Fino a mq 2                                       | L. 200.000 |
| Oltre a mq 2                                      | L. 500.000 |
| “ 78 – Esercizio di mestieri e lavori sul suolo   |            |
| Pubblico                                          | L. 200.000 |